



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta da:

Alberto Pazzi

Cosmo Crolla

Filippo D'Aquino

Roberto Amatore

Alessandro Farolfi

Presidente

Consigliere

Consigliere Rel.

Consigliere

Consigliere

ha pronunciato la seguente

Oggetto:

Fallimento	-
concordato preventivo	
- autorizzazione ex	
art. 161, 7° co., l.fall.	
- prededuzione - vizi	
occulti - esclusione	
Ud.14/05/2026 CC	

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 21740/2025 R.G. proposto da:

Fallimento di Omba Impianti & Engineering S.p.A in liquidazione, in persona del curatore pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Barilà

-ricorrente-

contro

Icop S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Valerio Di Gravio unitamente all'avvocato Filippo De Luca

-controricorrente-

nonché contro

Asg S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore

-intimato-

avverso il decreto del Tribunale di Vicenza n. 8105/2025 depositato in data 11/9/2025;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/5/2026 dal Consigliere Filippo D'Aquino.

FATTI DI CAUSA



1. I.CO.P S.p.A. ha chiesto ammettersi allo stato passivo del FALLIMENTO di OMBA IMPIANTI & ENGINEERING S.p.A. (OMBA) il proprio credito di € 2.201.158,62 (€ 1.804.228,38 oltre IVA) in prededuzione. Il credito sorgeva, secondo la prospettazione del creditore, dalla scrittura privata in data 5 aprile 2018 in base alla quale – come emerge dal decreto impugnato - le parti prendevano atto di reciproche contestazioni relative alla fornitura di attrezzature da parte di OMBA a ICOP (impalcato metallico). La fornitura era stata eseguita per realizzare un ponte sul fiume Torre (UD) a fronte del corrispettivo di € 2.409.000,00, nell'ambito di un contratto di appalto pubblico aggiudicato a un Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI), di cui ICOP era mandataria e OMBA mandante. Con tale scrittura (all. 6, doc. 1 ricorrente), previa rinuncia di ICOP alle pretese derivanti dal contratto di appalto, le parti definivano transattivamente le loro pretese e ICOP manlevava OMBA *«da ogni responsabilità derivante dall'esecuzione dell'appalto pubblico in parola»* (decr. imp.). A tale scrittura aveva fatto seguito una scrittura integrativa dell'ottobre 2018.

2. La transazione – come risulta dal decreto impugnato - era stata autorizzata dal Tribunale di Vicenza, pendente la domanda di concordato preventivo con riserva di OMBA ex art. 161, settimo comma, l. fall. Il creditore aveva contestato a OMBA la rottura di un *«tubolare dell'impalcato metallico del ponte»* per inidoneità del materiale fornito, come accertato in sede di ATP promosso nei confronti della società fallita e riassunto nei confronti del Fallimento, circostanza dolosamente taciuta al creditore, per cui aveva chiesto il rimborso dei costi di sostituzione delle attrezzature difettose.

3. Il credito è stato escluso dallo stato passivo, valorizzandosi le clausole contenute nell'accordo transattivo del 5 aprile 2018, secondo cui il creditore aveva dichiarato di aver verificato e accettato il materiale e le



lavorazioni e manlevato il fornitore, nonché ritenendosi non esaustivi gli accertamenti eseguiti in sede di ATP.

4. All'opposizione proposta da ICOP è stata, poi, riunita l'opposizione di altro creditore ASG S.p.A., fornitore dei tubi di acciaio a OMBA, in relazione al cui credito il Fallimento ha eccepito l'inadempimento dovuto all'occultamento a OMBA della non rispondenza agli ordini intercorsi del materiale fornito.

5. Il Tribunale con il decreto qui impugnato, previo espletamento di CTU, ha rigettato l'opposizione di ASG S.p.A. e ha accolto l'opposizione di ICOP. Per quanto qui rileva, il Tribunale ha valorizzato le conclusioni cui era giunto il CTU, secondo il quale la rottura dei tubolari era dovuta alla non classificabilità dei materiali forniti né quale *«acciaio di tipo S355J2H, come invece affermato dai certificati all'origine forniti dal produttore»*, né quale acciaio S355J0H, come invece richiesto dal progetto esecutivo. Ha, poi, ritenuto responsabile OMBA per avere omesso di comunicare a ICOP e alla direzione dei lavori gli esiti negativi dei test eseguiti all'esito di prove tecniche effettuate in laboratorio all'interno dell'azienda.

6. Ha, quindi, ritenuto il Tribunale che OMBA avesse fornito i materiali difettosi consapevolmente (a titolo di *«dolo eventuale»*), accettando il rischio che questi fossero affetti da vizi, così risultando responsabile dei danni derivanti dai vizi occulti riscontrati dal CTU nelle attrezzature in oggetto, non conosciuti né conoscibili dall'opponente con l'ordinaria diligenza al momento della consegna. Il credito per danni è stato quantificando in relazione ai costi di sostituzione dei tubi, come da ATP.

7. Il Tribunale ha ammesso il credito in prededuzione, sul presupposto che la fornitura era stata oggetto di autorizzazione giudiziale, benché le circostanze relative ai vizi fossero state taciute dalla società *in bonis* (*«posto che esso origina dal contegno di mala fede tenuto da OMBA all'atto della sottoscrizione della scrittura privata del 5.4.2018, autorizzata dagli organi della procedura di concordato preventivo»*), nonché stante la



consecutio tra concordato e fallimento, procedure attinenti al medesimo stato di insolvenza, atteso il breve termine tra il rigetto della domanda di omologa (21 maggio 2019) e la dichiarazione di fallimento (6 novembre 2019).

8. Propone ricorso per cassazione il fallimento, affidato a quattro motivi, cui resiste con controricorso il creditore, ulteriormente illustrato da memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione degli artt. 1439, 2043 e 2059 cod. civ. e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., nella parte in cui il decreto impugnato ha ritenuto di fare applicazione del dolo eventuale ai fini della qualificazione della condotta della società in concordato, tacendo al creditore circostanze relative alla non conformità all'ordine dei tubi forniti. Osserva parte ricorrente che il dolo eventuale può comportare l'annullamento del contratto ove determinante per la conclusione del contratto, mentre è irrilevante in caso di responsabilità contrattuale. Sottolinea, inoltre, come non vi fosse prova di artifici e raggiri compiuti dalla società concordante, né di dolo omissivo. Osserva, infine, come l'accertamento della responsabilità extracontrattuale incombesse al creditore e che ciò, nel caso di specie, non sarebbe avvenuto.

2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione degli artt. 1490, 1667 e 1975 cod. civ. e 115, 116 cod. proc. civ., nella parte in cui il decreto impugnato ha imputato a OMBA la responsabilità della fornitura della merce difettosa, anziché ascriverla al fornitore ASG. Nel ribadire l'assenza di prova di difettosità dei tubi, il ricorrente deduce la decisività del contributo causale del fornitore ASG. Mancherebbe, in ogni caso, la volontà di occultare volutamente in danno di ICOP la natura viziata dei



tubi forniti e, in ogni caso, i vizi sarebbero stati agevolmente conoscibili da ICOP sulla base della documentazione contrattuale.

3. I primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente, attesi i profili coinvolti. Il primo motivo è inammissibile perché non coglie la *ratio decidendi* del decreto impugnato, non incentrato né su responsabilità extracontrattuale della società fornitrice poi fallita, né su un contratto viziato da dolo determinante, bensì sulla responsabilità contrattuale per danni derivanti da vizi occulti delle attrezzature fornite. Il decreto di esecutività dello stato passivo aveva escluso la responsabilità della società concordante sulla base di una scrittura transattiva in data 5 aprile 2018 (seguita da altra scrittura del 3 ottobre 2018) che manlevava la società fornitrice da ogni responsabilità, laddove il Tribunale ha accertato che la merce fornita era affetta da vizi occulti, il cui ruolo determinante è stato attribuito alla condotta di OMBA [*«neppure la presenza degli accordi transattivi conclusi (il 5.4.2018 e il 3.10.2018) tra ICOP e OMBA, contenenti una clausola di manleva di quest'ultima da ogni responsabilità derivante dall'esecuzione dell'appalto pubblico in parola e una dichiarazione di rinuncia di ICOP a ogni pretesa collegata a detti lavori, può esentare OMBA, quale venditore a ICOP di tubi affetti da vizi occulti, non conosciuti né conoscibili al momento della consegna, da responsabilità per tale sua condotta dolosa»*].

4. Inammissibili sono, poi, entrambi i motivi – come osserva il controricorrente – nella parte in cui deducono l'insussistenza delle condotte ascritte alla società concordante, in quanto queste censure sono volte a riformulare la ricostruzione dei fatti operata nel caso concreto dal giudice del merito, attraverso un giudizio incensurabile in sede di legittimità ove correttamente motivato. Inammissibili sono, inoltre, i motivi nella parte in cui deducono l'irresponsabilità di OMBA in luogo del fornitore ASG, in quanto tesi a contrastare l'ulteriore accertamento in fatto del Tribunale, che ha valorizzato (senza che sul punto vi sia stata



impugnazione) le risultanze della CTU, secondo cui OMBA *«dopo aver fatto delle prove interne di accettazione, ha utilizzato del materiale non conforme, nascondendo alla D.L. e ICOP le risultanze negative e trasmettendo i soli risultati che avevano dato esito positivo»*. Per l'effetto, inammissibile è il secondo motivo ove deduce la riconoscibilità dell'errore (ai fini dell'operatività delle scritture di manleva dell'aprile e dell'ottobre 2018), in quanto volto a rivedere l'accertamento in fatto circa la non riconoscibilità dell'errore, facendo ricorso all'ordinaria diligenza (Cass., n. 13425/2024).

5. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione degli artt. 161, settimo comma e 111, secondo comma, l.fall., nella parte in cui il decreto impugnato ha ritenuto prededucibile il credito di ICOP in quanto credito sorto a seguito di un atto legalmente compiuto nel corso del concordato preventivo, sul presupposto che la scrittura privata del 5 aprile 2018 fosse stata autorizzata dal Tribunale. Osserva parte ricorrente che la fonte del credito risarcitorio è l'omessa comunicazione delle prove di laboratorio tra l'ottobre e il novembre 2017, ossia fatti anteriori alla domanda di concordato preventivo del 27 dicembre 2017. Deduce che non vi è evidenza di malafede di OMBA, che la responsabilità dovrebbe farsi risalire al fornitore ASG e che la circostanza che le condotte si sarebbero verificate prima del deposito della domanda di concordato comporterebbe l'assenza di occasionalità e di funzionalità rispetto al concordato.

6. Si deduce, inoltre, l'irrilevanza dell'autorizzazione giudiziale, in quanto il credito di ICOP non discenderebbe dall'accordo transattivo, bensì dall'omessa comunicazione a ICOP e alla direzione lavori degli esiti di laboratorio, così recidendosi il legame di funzionalità tra la procedura concorsuale e il credito di ICOP. In questo caso, la società poi fallita avrebbe esorbitato dai *«limiti autorizzativi concessi dal Tribunale di*



Vicenza ponendosi al di fuori delle indicazioni degli organi della Procedura, risultando sicuramente non funzionale alle esigenze della medesima».

7. Si osserva, infine, che in caso di accertamento della condotta dolosa di OMBA, vi sarebbe risoluzione della scrittura privata, con conseguente reviviscenza dei precedenti rapporti contrattuali *inter partes*.

8. Il terzo motivo è inammissibile nella parte in cui deduce assenza di prededucibilità del credito per assenza di malafede di OMBA, in quanto – come deduce il controricorrente – una simile censura è volta a ripercorrere gli accertamenti in fatto operati dal giudice dell'opposizione. Parimenti, inammissibile è il motivo in relazione alla dedotta assenza di occasionalità con la procedura concorsuale delle condotte dannose (analisi di laboratorio effettuate prima della domanda di concordato e non comunicate a ICOP), in quanto motivo estraneo alla *ratio decidendi* del decreto impugnato, che ha ritenuto decisiva la circostanza – come rileva il controricorrente – non dei fatti in sé, ma del fatto che i vizi erano stati taciuti agli organi della procedura all'atto dell'assunzione degli obblighi di cui alla scrittura transattiva autorizzata, pertanto in costanza di procedura. Parimenti, è inammissibile il motivo nella parte in cui deduce che la malafede avrebbe comportato la risoluzione della scrittura privata e la reviviscenza dei precedenti rapporti contrattuali *inter partes*, in quanto questione nuova che non trova riscontro nel decreto impugnato, oltre che, peraltro, aspecifica riguardo al parametro normativo e ai fatti di causa dedotti.

9. Il terzo motivo, invece, è fondato nella parte in cui censura l'assenza di funzionalità del credito per effetto della autorizzazione da parte del Tribunale dell'accordo in data 5 aprile 2018. Il creditore ha fatto valere la responsabilità risarcitoria di OMBA per avere questa taciuto in sede di fornitura dell'impalcato – nell'ambito dei rapporti interni tra mandante e mandataria delle imprese facenti parte del RTI aggiudicatario dell'appalto pubblico - gli esiti negativi delle prove tecniche effettuate in laboratorio sui materiali, come accertato dal CTU. La scrittura del 5 aprile



2018, autorizzata dal Tribunale, ha definito i rapporti *inter partes* relativi al contratto di appalto pubblico, nonché alle controversie da esso discendenti che fossero note alle parti. La manleva contenuta nella scrittura privata dell'aprile 2015 autorizzata dal Tribunale riguarda i vizi emersi a quella data e non può, invece, estendersi ai vizi occulti non oggetto di riscontro in sede di transazione.

10. Vero è che l'assetto degli interessi sottostante la transazione ha subito una torsione per effetto di disfunzioni dell'atto negoziale, imputabili alla condotta di una sola parte (la società in concordato preventivo). Ma gli effetti risarcitori conseguenti all'attività contrattuale di un soggetto che ha presentato domanda di concordato, in danno della controparte contrattuale, restano sul piano civilistico e possono essere opposti in prededuzione alla massa dei creditori solo se questi effetti siano stati oggetto di valutazione e autorizzazione giudiziale a termini dell'art. 161, 7° comma, l. fall.; autorizzazione che qui è mancata, essendo il credito risarcitorio estraneo al perimetro dell'atto sottoposto ad autorizzazione.

11. Né può sostenersi che il credito risarcitorio sia opponibile alla massa in quanto scaturente dalla fornitura sottostante l'atto transattivo, per più ordini di motivi. In primo luogo, la transazione non aveva a oggetto la prestazione sottostante, ma un accordo sostitutivo di quelli assunti in sede di raggruppamento temporaneo di imprese, che implicava la rinuncia alle pretese del contratto di appalto pubblico, come accertato dal decreto impugnato, e provvedeva alla quantificazione delle opere realizzate, al netto dei vizi emersi. Non può, pertanto, richiamarsi – come deduce il controricorrente – il principio secondo cui negare la prededuzione a un rapporto pendente in un concordato preventivo, autorizzato dagli organi della procedura, lederebbe l'affidamento dei terzi *«incentivati a fornirgli beni o servizi non tanto funzionali all'accesso o al rafforzamento del concordato, bensì alla sopravvivenza della sua attività commerciale»* (Cass., Sez. U., n. 42093/2021), posto che l'affidamento



del terzo contraente attiene al solo buon esito dell'accordo transattivo sottoscritto e autorizzato giudizialmente.

12. In secondo luogo, il legittimo affidamento posto dal creditore ICOP nell'esecuzione dell'accordo per effetto dell'autorizzazione giudiziale, con conseguente prededucibilità dei relativi crediti (quali quelli derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione dell'accordo) poggia esclusivamente sulle prestazioni ivi dedotte. Se l'autorizzazione giudiziale coprisse anche le disfunzioni negoziali dovute a inadempimenti di diversa natura rispetto a quelli dedotti nell'atto oggetto di autorizzazione, si consentirebbe alla controparte contrattuale stipulante di andare esente da comportamenti del debitore (in questo caso decettivi), sovracompendando il suo rischio contrattuale con l'esenzione dal concorso dovuta al collocamento del credito in anteclassa, senza che gli organi della procedura abbiano potuto soppesare questo evento e il conseguente impatto sulla massa dei creditori. Di converso, la massa dei creditori si troverebbe gravata da un costo prededucibile, privo di vaglio di funzionalità da parte del Tribunale, il che è contrario alla ragione per la quale l'autorizzazione è stata concessa. Il credito risarcitorio doveva, pertanto, essere espressamente prospettato in sede di istanza di autorizzazione giudiziale ai fini della sua prededucibilità.

13. Deve, pertanto, enunciarsi il seguente principio di diritto:

«qualora un atto negoziale sia autorizzato a termini dell'art. 161, settimo comma, l.fall. in costanza di concordato preventivo, la prededuzione degli eventuali crediti da esso scaturenti non copre crediti o rapporti non espressamente dedotti nell'accordo; ne consegue che, in caso di transazione autorizzata dal Tribunale relativa a vizi e difetti di una fornitura, la prededuzione non può essere concessa in caso di responsabilità conseguente alla emersione di vizi occulti non conosciuti, né conoscibili dalla controparte contrattuale, né resi noti al giudice in sede di formulazione dell'istanza di autorizzazione».



Il decreto impugnato non ha fatto corretta applicazione del suddetto principio e va cassato.

14. Con il quarto motivo si deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., motivazione perplessa e contraddittoria in relazione alla affermata continuità tra la procedura di concordato preventivo e il successivo fallimento.

15. Il quarto motivo è infondato, non essendo la sentenza impugnata al di sotto del minimo costituzionale (Cass., Sez. U., n. 8053/2014) laddove ha ritenuto sussistente la consecuzione di procedure, atteso il decorso di un lasso di tempo di circa cinque mesi e mezzo tra il rigetto dell'omologa del concordato preventivo e la dichiarazione di fallimento; una simile motivazione, infatti, risulta ben comprensibile e ha un chiaro senso compiuto.

16. Il ricorso deve essere accolto in relazione al terzo motivo, cassandosi il decreto impugnato con rinvio per nuovo esame; al giudice del rinvio è rimessa anche la decisione in ordine alle spese processuali del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo, rigetta nel resto il ricorso; cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto con rinvio al Tribunale di Vicenza, in diversa composizione, anche per la regolazione e la liquidazione delle spese processuali del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14/5/2026.

Il Presidente

